



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 15/09/2020

### FATTO

In data 14.09.2010 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n. \*\*\*744 per complessivi € 20.160,00, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 120 rate da € 168,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 31.05.2015, dopo il pagamento di 56 rate di rimborso.

In data 14.05.2015 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n. \*\*\*597 per complessivi € 21.168,00, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 84 rate da € 252,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 30.09.2018, dopo il pagamento di 40 rate di rimborso.

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo, chiede che l'ABF condanni l'intermediario al rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, per la somma complessiva di € 3.647,71 oltre interessi legali e spese di assistenza per un importo di € 380,80.

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. *up front*), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudice, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi



(c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.

Facendo applicazione di tale principi, pertanto, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta nella seguente misura.

Con riferimento al Contratto n. \*\*\*597 (ora n. \*\*\*541).

Il contratto prevede la seguente pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata:

- in ordine alle commissioni di cui alla lett. b), il modulo Secci – sottoscritto da parte ricorrente – individua come criterio di calcolo del rimborso il metodo del *pro rata temporis*;
- con riferimento alle commissioni di cui alla lett. a) e alle provvigioni all’Intermediario del credito di cui alla lett. c), il modulo Secci ne esclude la restituzione.



*Commissioni di cui alla lett. a)*

I più recenti orientamenti condivi dai Collegi sostengono la natura *up front* della voce di costo di cui alla lett. a).

*Commissioni di cui alla lett. b)*

I più recenti orientamenti condivi dai Collegi sostengono la natura *recurring* della voce di costo di cui alla lett. b).

*Provvigioni all'intermediario del credito di cui alla lett. c)*

Nel caso in esame, sul modulo Secci risulta l'intervento di un soggetto qualificato come agente in attività finanziaria.

Parte resistente ha prodotto la "*legenda esplicativa*" contenuta nell'Allegato al modulo Secci, sottoscritto in calce dal ricorrente, nella quale è contenuta una descrizione delle attività sia degli agenti in attività finanziaria sia degli intermediari del credito ex art. 106 TUB, che intervengono nel processo di vendita del prodotto sino all'eventuale sottoscrizione dei relativi contratti.

Al riguardo, è orientamento consolidato dei Collegi ritenere che le relative provvigioni vengano considerate *up front* qualora consti agli atti il suddetto allegato al Secci da cui risulta che l'attività dei soggetti sopra menzionati terminava con la conclusione del contratto.

Con riferimento al Contratto n. \*\*\*744 (ora n. \*\*\*284).

Il contratto non presenta una descrizione analitica delle singole voce di costo.

Va osservato che, in questo caso, l'intermediario resistente ha corrisposto in favore del ricorrente la somma di € 1.676,47 (comprensivo di € 20,00 a titolo di spese di procedura) mediante invio di assegno postale in data 27/03/2020, di cui produce evidenza (cfr. doc. 4) e di cui il ricorrente attesta la ricezione in sede di repliche.

*Commissioni di cui alla lett. b) e alla lett. c)*

Gli orientamenti condivi dai Collegi sostengono la natura *recurring* delle provvigioni in parola, in ottemperanza ai principi stabiliti dalla decisione n. 10035/16 del Collegio di coordinamento, considerato che nel contratto non risultano chiaramente indicate le prestazioni continuative correlate alla predetta percentuale, con conseguente impossibilità per il cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa.

Il contratto in oggetto è analogo a quello esaminato nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035 dell'11.11.2016 (ricorso nei confronti dell'odierna convenuta; esito: parzialmente accolto), con la quale è stato stabilito che le *commissioni della mandataria* e le *provvigioni di intermediazione* devono essere rimborsate per intero secondo il criterio *pro rata temporis*.

*Spese di istruttoria di cui alla lett. e)*

Il contratto non riporta alcuna descrizione di tale voce di costo. Secondo le posizioni condivise dai Collegi ABF, viene riconosciuta la natura *up front* alla voce "spese di



istruttoria” che prevede l’indicazione soltanto della dizione “attività istruttoria”, ferma restando l’esigenza di valutare se l’ammontare della commissione è manifestamente abnorme.

*Premio assicurativo di cui alla lett. f) e g)*

Con la decisione n. 10035 dell’11.11.2016, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che il rimborso degli oneri assicurativi può avvenire secondo la metodologia indicata *ex ante* nel contratto di finanziamento. Invero, il sindacato sulla congruità di quel criterio, alternativo a quello proporzionale, fuoriesce dalla competenza *ratione materiae* dell’ABF.

La formula per il rimborso dell’onere assicurativo è riportata nel contratto di finanziamento, per cui si ritiene che il cliente era stato pienamente edotto *ex ante* dell’esistenza di un criterio di calcolo alternativo al *pro rata temporis*:

Con riguardo al premio assicurativo, l’intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma che il rimborso è stato calcolato secondo la formula attuariale indicata nelle condizioni generali di assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza ed allega le proposte di assicurazione, recante la sottoscrizione del ricorrente per l’avvenuto ritiro del fascicolo informativo, nonché i relativi fascicoli assicurativi contenenti le stesse formule attuariali presenti nel contratto di prestito.

Con riguardo alla restituzione degli oneri assicurativi non goduti, l’intermediario riferisce che i relativi importi sono già stati rimborsati mediante l’invio dell’assegno postale di cui sopra per l’importo complessivo di € 1.676,47. A tal proposito, la proposta transattiva formulata dall’Intermediario contiene il dettaglio degli importi rimborsati a titolo di oneri assicurativi non goduti (per un importo complessivo pari a € 565,93).

Importi da restituire.

Tenuto conto di quanto sopra si possono costruire le seguenti due tabelle.

Con riferimento al contratto n. \*\*\*597 (ora n. \*\*\*541)

durata finanziamento	84	TAN	8,93%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	40	rate residue	44					
% rest. (pro rata temporis)	52,38%	% rest. (criterio finanziario)	30,38%					
A) Commissioni per il perfezionamento del finanziamento				criterio finanziario (ammortamento)	444,53	135,05		135,05
B) Commissioni per la gestione del finanziamento				criterio pro rata temporis	444,53	232,85	232,93	-0,08
C) Provvigioni all’intermediario del credito				criterio finanziario (ammortamento)	1 375,92	418,01		418,01
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale								0,00
<b>Totale</b>					compensazione: sì			<b>552,98</b>

Con riferimento al contratto n. \*\*\*744 (ora n. \*\*\*284).

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

<b>durata finanziamento</b>	120	<b>TAN</b>	4,65%	<b>Criterio di rimborso</b>	<b>Importi</b>	<b>Rimborso da effettuare</b>	<b>Rimborsi già effettuati</b>	<b>Residuo</b>
<b>rate scadute</b>	56	<b>rate residue</b>	64					
<b>% rest. (pro rata temporis)</b>	53,33%	<b>% rest. (criterio finanziario)</b>	30,67%					
<i>B) Commissioni</i>				criterio pro rata temporis	504,00	268,80	38,42	230,38
<i>C) Provvigioni all'intermediario del credito</i>				criterio pro rata temporis	2.016,00	1.075,20	215,04	860,16
<i>E) Spese di istruttoria</i>				criterio finanziario (ammortamento)	250,00	76,67		76,67
<i>F+G) Costi assicurativi (rischio vita e rischio impiego)</i>				criterio attuariale (c.g.a.)	2.756,87	come da c.g.a.	565,93	0,00
<i>Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale*</i>							1.090,54	-1.090,54
<b>Totale</b>					compensazione: sì			<b>76,67</b>

\*L'importo rimborsato dall'intermediario in corso di procedimento viene riportato al netto di € 20,00 di spese di ricorso nonché di € 563,93 già considerati in tabella nei rimborsi dei costi assicurativi.

A parziale accoglimento delle richieste del ricorrente, l'intermediario è tenuto a restituire le somme di 552,98 euro per il contratto \*\*\*597 e di 76,67 euro per il contratto \*\*\*744, pari a un importo complessivo di 629,65 euro oltre agli interessi legali. Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 629,65 (seicentoventinove/65), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI